



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

2014-2020 Regione Abruzzo

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

(Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 7994 final del
13.11.2015)

MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
di tipo partecipativo

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GAL E DELLE
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO



INDICE

Riferimenti Normativi

Articolo 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO

Articolo 2 – BUDGET

Articolo 3 – AZIONI AMMISSIBILI

Articolo 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 4.1 Caratteristiche e compiti del GAL
- 4.2 Aree elegibili
- 4.3 Contenuti minimi della Strategia di Sviluppo Locale (SSL)
- 4.4 Modalità e termini di presentazione della domanda per la selezione delle SSL
- 4.5 Documentazione della domanda
- 4.6 Modalità e termini di presentazione della domanda di Sostegno Preparatorio

Articolo 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

- 5.1 Valutazione di ricevibilità
- 5.2 Valutazione di ammissibilità
- 5.3 valutazione di merito – criteri di selezione

Articolo 6 – AMMISSIONE AI BENEFICI E SVILUPPO DEL RAPPORTO

- 6.1 Pubblicazione della graduatoria
- 6.2 Piano di Sviluppo Locale definitivo
- 6.3 Stipula della convenzione

Articolo 7 - SPESE AMMISSIBILI ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

- 7.1 Ammissibilità
- 7.2 Periodo di eleggibilità delle spese e tasso di contribuzione

Articolo 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Articolo 9 – DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Tipologia di aiuto
- 9.2 Trattamento dei dati personali
- 9.3 Responsabile del procedimento
- 9.4 Riferimenti e contatti

ALLEGATI:

Allegato A – Modello di domanda;

Allegato B – Modello di Strategia di Sviluppo Locale (PSL);

Allegato C – Check-list per la valutazione della ricevibilità delle domande;

Allegato D – Check-list per la valutazione della ammissibilità delle domande;

Allegato E – Criteri di selezione;

Allegato F – Modello di Conferimento di mandato.



Riferimenti normativi

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43 e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL), e costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione.

Di seguito:

- il Reg. delegato (CE) n. 807/2014 integra le disposizioni del Reg. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. di esecuzione (CE) n. 808/2014 stabilisce le modalità di esecuzione del Reg. n. 1305/2013;
- il Reg. di esecuzione (CE) n. 809/2014 reca modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- l'Accordo di Partenariato dell'Italia, approvato con Dec. della Commissione C(2014) 8021 del 29/10/2014, definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e dei Programmi di Sviluppo Rurale.



Art. 1 - FINALITA' DELL'AVVISO

Il presente bando è diretto a dare attuazione alla *Misura 19 (Sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Abruzzo 2014/2020*, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Reg. (CE) n. 1303/2013, dal Reg. (CE) n. 1305/2013, dall'Accordo di partenariato 2014–2020, della scheda della stessa Misura 19, delle Linee guida operative approvate dall'AdG del PSR con Determinazione DPD 153/2016. Esso attiva una procedura unificata per la selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nelle aree rurali della Regione Abruzzo, nonché per l'eventuale erogazione ad essi del sostegno preparatorio.

Art. 2 – BUDGET

Il PSR Abruzzo 2014/2020 destina alla Misura 19, per l'insieme degli interventi che essa prevede, una dotazione finanziaria pari a **24 milioni di €** di risorse pubbliche totali.

Un importo di 500.000 euro è accantonato per il sostegno preparatorio (19.1).

La selezione deve assicurare l'attivazione di almeno un GAL in ciascuna Provincia.

Nel rispetto di tale criterio, i GAL sono ammessi a contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

A pena di inammissibilità, la SSL candidata deve contemplare risorse pari al budget minimo di tre milioni di euro indicato nell'Accordo di Partenariato in relazione a strategie CLLD sostenute dal FEASR.

Al fine di consentire una più ampia flessibilità delle SSL, è tuttavia ammissibile uno scostamento verso l'alto del budget sopra indicato, limitatamente ai GAL che insistano su areali compresi nella "Strategia aree interne", già individuati a tal fine con DGR 290/2015.

Nel caso di "Aree interne" ubicate in una sola Provincia, la maggiorazione è del 20% e compete al GAL che riceve l'adesione di almeno il 51% dei Comuni ad essa interessati.

Nel caso dell'Area interna "Val Fino-Vestina", che insiste su due Province, la maggiorazione del budget può essere conseguita, fino al 10%, dai GAL che, in ciascuna delle due Province, conseguano l'adesione di almeno il 51% dei Comuni dell'"Area interna" in quella ubicati.

Almeno l'importo aggiuntivo deve essere comunque riservato all'implementazione della Strategia Aree Interne per profili comunque compatibili con il Regolamento 1305/2013.

In ogni caso, ove la somma delle maggiorazioni determini il superamento delle risorse complessivamente disponibili, la misura di essa è proporzionalmente ridotta fino a concorrenza delle stesse.

Qualora, esperita la prima selezione delle SSL, permanga una Provincia priva di GAL idonei, la selezione verrà ripetuta per essa una sola volta a valere sul budget minimo come sopra predeterminato, previo accantonamento di tale importo.

Dopo aver soddisfatto il principio della selezione di almeno un GAL per Provincia, ove residuino risorse, si procederà a indire, compatibilmente con le scadenze imposte dai Regolamenti, procedure per la selezione di ulteriori GAL, ovvero dirette a finanziare iniziative aggiuntive a cura dei GAL già selezionati.

Alla data del 31/12/2018 sarà valutata la performance di spesa di ciascun GAL: ai Gruppi la cui spesa risulti di oltre il 5% minore della media conseguita dall'insieme dei GAL selezionati alla data del 29/10/2016, sarà applicata una decurtazione del budget concesso di entità pari allo scostamento. Le risorse conseguentemente determinate saranno riassegnate ad interventi aggiuntivi, coerenti con le finalità



della Misura 19, appositamente selezionati dall'AdG con procedure cui potranno accedere i soli GAL performanti.

Art. 3 - AZIONI AMMISSIBILI

La Misura 19 si articola in 4 Sottomisure:

- 19.1 "Supporto preparatorio"
- 19.2 "Azioni per l'attuazione della SSL"
- 19.3 "Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del GAL"
- 19.4 "Costi di esercizio e animazione".

Le candidature dei GAL e le proposte di Strategie di Sviluppo Locale, strumento di programmazione degli interventi afferenti la Misura 19 per ogni GAL, devono essere conformi ai requisiti ed alle prescrizioni di seguito indicati

Art. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Caratteristiche e Compiti del GAL

I GAL sono partenariati che debbono rispecchiare la composizione socioeconomica della zona interessata dalla SSL tramite una partecipazione equilibrata delle parti pubbliche e private locali (incluse tra queste le espressioni associative della società civile che perseguano finalità attinenti la strategia), nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% dei diritti di voto.

Profili afferenti i requisiti minimi del Partenariato

Ciascuno dei profili appresso specificati è richiesto a pena di inammissibilità

I partenariati che candidano una Strategia devono essere costituiti in forma di Società Consortile o impegnarsi a costituirla entro **30 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il capitale sociale minimo sottoscritto ammonta ad € 50.000,00 e va versato interamente non oltre **6 mesi** dalla data della concessione dei benefici.

Negli Organi decisionali collegiali per i quali la vigente normativa lo preveda deve essere assicurata la presenza, nella misura stabilita da essa, di componenti donne. Né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse privato o misto possono rappresentare più del 49% dei diritti di voto. Per gruppi di interesse si intende qualunque soggetto pubblico, privato, misto dotato di personalità giuridica.

Gli Enti locali sub provinciali e le Imprese possono partecipare ad un solo Partenariato nell'ambito di una medesima Provincia. La partecipazione dello stesso soggetto a più Partenariati nell'ambito di una medesima provincia genera inammissibilità di tutte le Strategie cui esso aderisce.

La sede operativa del Partenariato deve insistere all'interno dell'area territoriale interessata dalla Strategia candidata.

Il GAL, inoltre, a pena di inammissibilità, deve rispondere ai seguenti profili afferenti i requisiti minimi della propria Organizzazione interna.



La gestione amministrativa e finanziaria connessa all'attuazione della SSL è assolta dal GAL attraverso una struttura organizzativa interna che può avvalersi, per prestazioni che richiedono un peculiare contenuto professionale, di qualificati prestatori di servizi.

La selezione del personale, per determinare una spesa ammissibile nell'ambito FEASR, deve avvenire o essere avvenuta nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti dirette a regolare l'instaurazione di rapporti di lavoro. La selezione dei prestatori di servizi deve avvenire o deve essere avvenuta nel rispetto del D.lgs. 50/2016 (nuovo decreto sugli appalti) o delle disposizioni previgenti ad esso.

La struttura organizzativa del GAL deve garantire la copertura dei ruoli necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 del Reg. 1303/2013 ed essere coerente con gli obiettivi che il GAL stesso si dà con la strategia.

La struttura organizzativa del GAL, con riferimento ai profili che attengono alla gestione delle risorse del PSR, deve conformarsi ai principi di necessaria, costante ed inequivoca separazione delle funzioni di indirizzo e di quelle di gestione.

Devono in particolare essere assicurate da soggetti distinti e professionalmente qualificati per il loro assolvimento le funzioni di Direttore, di Responsabile della Contabilità, di Coordinatore delle funzioni di animazione, di Responsabile del Monitoraggio. Per tali compiti va prevista, ai fini dell'instaurazione del rapporto, una pregressa esperienza lavorativa in mansioni di contenuto analogo di almeno 5 anni.

Il GAL approva, almeno prima della concessione dei benefici, un Regolamento interno di attività nel quale prevede/descrive/disciplina:

- 1) composizione e funzioni di ciascun organo;
- 2) il riparto dei diritti di voto;
- 3) che tutti gli atti amministrativi (indizione, gestione e chiusura di qualsivoglia procedura selettiva etc) e contabili (pagamenti) afferenti la gestione di risorse PSR sono assunti rispettivamente dal Direttore e dal Responsabile della Contabilità che ne sono responsabili in via diretta ed esclusiva;
- 4) le modalità con le quali vengono selezionate le operazioni, improntandole a procedure e criteri trasparenti e non discriminatori, nel rispetto delle presenti linee guida;
- 5) le ulteriori misure preventive previste al fine di scongiurare il conflitto di interessi;
- 6) le sanzioni comminate in caso di conflitto accertato, con quale procedura e in che tempi;
- 7) che in nessun caso i componenti di organi della società consortile e le persone giuridiche di cui siano responsabili o partecipi possano essere destinatari di affidamenti di forniture/servizi/lavori o concessionari di contributi al di fuori dell'esperimento di procedure aperte e trasparenti di evidenza pubblica;
- 8) l'Organigramma della struttura organizzativa del GAL, la descrizione dei rapporti funzionali interni ad essa e delle modalità di integrazione dell'apparato coerente con i profili sopra indicati;
- 9) l'Organigramma della struttura societaria del GAL e la descrizione dei rapporti con la Struttura organizzativa.

I rapporti tra la Regione e ciascun GAL sono regolati da un'apposita Convenzione conforme al modello che sarà approvato dall'AdG e pubblicato entro i termini di scadenza dell'Avviso.

La sottoscrizione della Convenzione consegue all'approvazione del Piano d'Azione definitivo.



4.2 - Aree Elegibili

In conformità all'Accordo di Partenariato 2014-2020, le aree ammissibili alla strategia LEADER sono individuate con priorità nelle aree C e D riportate nell'allegato "zonizzazione" del PSR Abruzzo 14/20. Tuttavia, l'Accordo consente che la strategia possa coinvolgere anche aree rurali intensive e specializzate (aree B), purchè già interessate dalla programmazione Leader 2007/2013.

Uno stesso Comune può essere interessato da una sola Strategia. A garanzia dell'esclusività della partecipazione, il Sindaco del Comune aderente rilascia al rappresentante del Partenariato proponente formale adesione sottoscritta e dichiarazione di insussistenza di analoghe adesioni a partenariati diversi

La popolazione residente interessata dalla Strategia deve essere compresa tra 10mila e 150mila abitanti (fonte dati: ISTAT 2015).

Sono pertanto inammissibili :

- Strategie che intervengano su areali collocati su più Province;
- Strategie che intervengono su areali compresi anche in altro PSL.
- Strategie che non rispettino i limiti di popolazione innanzi indicati

4.3 - Contenuti Minimi della Strategia di Sviluppo Locale (SSL)

Il PSL deve presentare tutti gli elementi di cui all'art. 33, co. 1, del Reg. UE 1303/2013. In particolare deve contenere, **a pena di inammissibilità**, almeno i seguenti elementi:

- a. la descrizione del contesto interessato e la relativa analisi swot, supportate da fonti informative individuate e documentabili;
- b. la descrizione della strategia in termini di:
 - declinazione degli obiettivi individuati;
 - illustrazione delle caratteristiche innovative di essa;
 - illustrazione delle scelte in materia di cooperazione, in conformità con quanto specificato al paragrafo "sottomisura 19.3";
 - dimostrazione della coerenza degli ambiti tematici prescelti con l'analisi swot, in relazione alle qualità possedute da ciascuno di essi sotto forma di rimedio a taluna criticità o di sostegno a specifiche opportunità;
- c. la descrizione, supportata da elementi documentali certi, del processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
- d. il piano di azione preliminare, che traduce gli obiettivi in azioni concrete, con la descrizione delle operazioni, comprensive della definizione di target ed indicatori, e del relativo cronoprogramma;
- e. il piano finanziario articolato per tipologie di intervento, con riferimento alle sottomisure 19.2, 19.3, 19.4;
- f. la definizione delle procedure e del sistema di monitoraggio;
- g. la descrizione delle attività di valutazione previste;
- h. la descrizione delle attività di informazione e animazione;
- i. un paragrafo descrittivo di tutti i profili da disciplinare con il Regolamento d'attività di cui al precedente punto 4.1, ove non ancora formalmente adottato ed allegato alla domanda.

Le SSL debbono risultare coerenti con l'analisi swot dei territori interessati ed ispirarsi all'obiettivo della concentrazione tematica e finanziaria e devono essere corredate di almeno un progetto di cooperazione connotato dai richiamati elementi di coerenza strategica e concentrazione.



I potenziali ambiti di intervento delle SSL previsti dall'Accordo di Partenariato attengono alle seguenti tematiche:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile;
- Turismo sostenibile;
- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità;
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- Accesso ai servizi pubblici essenziali;
- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- Reti e comunità intelligenti.

I GAL possono individuare altri ambiti di intervento, purchè ne giustificino la coerenza con l'analisi che supporta la Strategia che propongono

4.4 - Modalità e Termini di Presentazioni della Domanda per la Selezione delle SSL

La domanda di accesso alla selezione - redatta conformemente al modello contenuto nell'Allegato A al presente bando - dovrà essere inoltrata entro il **09 settembre 2016** in formato cartaceo al seguente indirizzo:

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle aree rurali
Via Catullo 17 65127 PESCARA

La domanda deve essere inviata, entro il termine suddetto, esclusivamente a mezzo raccomandata/pacco celere postale o a mezzo corriere privato autorizzato, con plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione all'esterno del plico della seguente dicitura: "BANDO PER LA SELEZIONE DEI GAL E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO", completa della documentazione di cui al punto 4.5.

Ai fini della ricevibilità fa fede la data di spedizione apposta sulla raccomandata dall'Ufficio postale o dal Corriere.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in casi di tardiva ricezione della domanda e della documentazione ad essa allegata

Le Strategie di Sviluppo Locale LEADER, oggetto della presente procedura di selezione, possono essere presentate da:

- Partenariati già costituiti in forma di Società Consortile;
- Partenariati in itinere alla data della domanda che individuino un Soggetto Capofila. A pena di decadenza, i Partenariati in itinere devono costituirsi in Società Consortile entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

4.5 - Documentazione della domanda

Alla Domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione:

- Atto costitutivo della Società Consortile, ovvero, se trattasi di Partenariato in itinere, dichiarazione di impegno alla costituzione entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria con indicazione del capofila e dei partner che faranno parte della compagine sociale.



- Copia fronte retro del documento di identità del Legale Rappresentante/Capofila datata e sottoscritta;
- PSL articolato in tutte le sezioni indicate al paragrafo 4.3 dalla lettera a) alla lettera h), parimenti sottoscritto;
- Regolamento Interno di attività completo di tutte le sezioni indicate nel paragrafo 4.1, ove già adottato; in caso contrario, il PSL deve contenere e sviluppare completamente la sezione i);
- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante/Capofila che impegna il GAL a sottoscrivere e rispettare senza riserve tutte le clausole della Convenzione;
- Ogni documentazione utile a supportare l'attribuzione di punteggi nell'ambito della valutazione di merito e quadro sinottico documento/criterio di selezione;
- Copia dell'atto di adesione dei Comuni interessati dalla SSL;
- Per i GAL in itinere, conferimento di mandato secondo il modello in allegato F, per ciascun componente il partenariato, e bozza dell'Atto Costitutivo

4.6 - Modalità e termini di presentazione della domanda di Sostegno Preparatorio

Ciascun GAL, risultato idoneo dopo la valutazione di merito della selezione, potrà chiedere il sostegno per le spese preparatorie effettivamente sostenute dal Partenariato **dalla data di pubblicazione del presente bando per la selezione dei PSL alla data di presentazione** della candidatura. Le spese rimangono invece interamente a carico del Partenariato che risulti inammissibile soggettivamente, o candidi una strategia non ammissibile.

Tale aiuto potrà essere richiesto attraverso domanda di sostegno su portale SIAN a seguito di specifica procedura attivata dalla Regione, ed è subordinato al riconoscimento dell'ammissibilità del Partenariato e della Strategia che esso candida (non anche alla finanziabilità di essa). Per la presente sottomisura non è prevista una procedura di selezione per la definizione della graduatoria, ma solo una procedura istruttoria di valutazione e ammissibilità delle domande di sostegno.

Per i partenariati non ancora formalmente costituiti alla data di presentazione del PSL, le spese oggetto del sostegno preparatorio debbono essere sostenute tutte dal **Soggetto Capofila**.

Esse devono essere esplicitamente finalizzate e riconducibili all'elaborazione della strategia di sviluppo locale. Sono pertanto ammissibili:

1. spese per le azioni relative alla consultazione delle Comunità/Istituzioni/Operatori ai fini della preparazione della strategia;
2. spese di progettazione delle SSL, comprese le spese per studi sulla zona interessata;
3. costi operativi e di personale, se direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti, escluse le spese per il personale dipendente dai soci dei GAL costituiti o in via di costituzione.

Il contributo pubblico è riconosciuto fino al 100% della spesa ammessa, nel limite massimo di € 50.000,00 per singolo PSL, fatto salvo il tetto dell'accantonamento di cui all'art. 2; ove esso risulti insufficiente ad assicurare il contributo pro capite di 50.000 euro, il contributo sarà decurtato proporzionalmente per tutti i GAL.

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato, si rinvia ai Regolamenti ed alla Scheda di Misura.



ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La selezione è strutturata in :

- valutazione di ricevibilità;
- valutazione di ammissibilità (del Partenariato e della SSL);
- valutazione di merito, riservata ai GAL soggettivamente ammissibili che propongano SSL anch'esse ammissibili.

5.1 Valutazione di ricevibilità

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza, la tempestività e regolarità dell'invio, e la corretta compilazione della stessa. La verifica può avere esito positivo o negativo: in caso di esito positivo l'istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alla valutazione di ammissibilità. In caso di esito negativo l'istanza è giudicata non ricevibile e viene archiviata.

5.2 Valutazione di ammissibilità

Attiene alla verifica, a cura del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, della sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità indicati nell'art. 4. L'accertamento anche di una sola causa di inammissibilità determina, previa comunicazione a mezzo pec di avvio del relativo procedimento ed assegnazione del termine di giorni 7 di calendario per eventuali controdeduzioni, l'esclusione dalle ulteriori fasi valutative, disposta a cura dello stesso Dirigente.

✓ Reclami

E' consentito proporre reclamo esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato irricevibilità o inammissibilità. Il reclamo va proposto a mezzo PEC al Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvio del procedimento. La decisione sul reclamo è adottata e comunicata a mezzo PEC dal medesimo dirigente nei 3 giorni lavorativi successivi.

5.3 Valutazione di merito

E' riservata ai GAL soggettivamente ammissibili che propongano SSL anch'esse ammissibili. È condotta, sulla base dei Criteri di Selezione di cui all'allegato E da un Comitato di selezione composto dal Dirigente del Servizio Politiche per l'inclusione, lo sviluppo e l'attrattività delle aree rurali e da Esperti competenti in materia di Sviluppo locale di tipo partecipativo, individuati con procedure di evidenza pubblica nell'ambito delle risorse di assistenza tecnica. Il Comitato è costituito con atto del Direttore del Dipartimento.

La Valutazione di merito consiste, in primis, nella valorizzazione dei progetti attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati nei criteri di selezione. Sarà utilizzato un sistema di assegnazione dei punteggi con l'indicazione di una soglia minima di idoneità, che consiste in un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque in un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Il Comitato valuta altresì la congruità del budget richiesto da ciascun GAL in relazione alla Strategia candidata, e può proporre al Servizio eventuali correzioni quantificandole e riferendole a specifiche linee di intervento.



Art. 6 – AMMISSIONE AI BENEFICI E SVILUPPO DEL RAPPORTO

6.1 Pubblicazione della graduatoria

Al termine della Valutazione di merito, con atto del Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali viene approvata e pubblicata, sul sito www.psrabruzzo.it la graduatoria definitiva.

La pubblicazione vale come notifica erga omnes.

L'atto non è suscettibile di reclamo.

6.2 - Adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria

I Partenariati in itinere alla data della presentazione della domanda devono costituirsi formalmente in Società Consortile e fornirne prova al Servizio entro **30 giorni** dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Tutti i Partenariati ammissibili a finanziamento devono presentare, entro due mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il **Piano di Sviluppo Locale definitivo**.

Tale documento **può solo dettagliare** in modo più analitico le azioni già indicate nel Piano d'azione preliminare, non anche sostituirle o modificarle.

Decadono dai benefici i GAL che, nei termini precedentemente indicati, non si costituiscono, o non presentano il Piano di Sviluppo Locale definitivo, o lo presentino alterando il preliminare. L'atto che pronuncia la decadenza ha valore meramente dichiarativo. Il Servizio competente formula, se del caso, prescrizioni finalizzate alla modifica/adequamento del Piano, la cui osservanza è vincolante per il GAL.

Decade dai benefici il GAL che non adegui il Piano di Sviluppo Locale definitivo alle prescrizioni del Servizio nel termine massimo di venti giorni.

L'approvazione del **Piano di Sviluppo Locale definitivo** è propedeutica alla concessione dei benefici e alla stipula della Convenzione con l'AdG.

La concessione è disposta con atto del Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali nell'ordine di graduatoria, contemperandolo con le statuizioni dell'Art. 2.

Nella elaborazione del "Piano di Sviluppo Locale" definitivo debbono essere rispettate, le prescrizioni delle Tipologia di intervento 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR. In particolare.

➤ **Sottomisura 19.2 Attuazione del PSL**

Il "Piano di Sviluppo Locale" traduce gli obiettivi della Strategia in azioni concrete. Nella sua elaborazione debbono essere rispettate, sia a livello di Piano preliminare che a livello di Piano definitivo, le prescrizioni della Tipologia di intervento 19.2 del PSR. In particolare:

A) le singole azioni/operazioni vanno distinte in:

A.1- Interventi ad attuazione diretta del GAL

A.2 - Interventi a bando

Gli interventi di cui al punto A.1.- "ad attuazione diretta del GAL"- sono realizzati selezionando, tramite apposita procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di appalti, i fornitori dei beni e i prestatori di servizi.

Tali operazioni possono attenersi a:

1. azioni di valorizzazione del potenziale produttivo dell'area, mediante:
 - creazione e/o sviluppo di reti



- creazione e/o sviluppo di filiere corte e mercati locali, ovvero di filiere energetiche locali
 - altre azioni di valorizzazione del potenziale produttivo dell'area
2. azioni di valorizzazione dell'immagine dell'area;
 3. azioni dirette a promuovere la qualità della vita in forma unitaria su tutto il territorio di riferimento;
 4. progettazione di interventi complementari a quelli del PSR, finalizzati a canalizzare sul territorio altre risorse finanziarie sia comunitarie (fondi FESR, FSE, progetti comunitari, ecc..), che nazionali (statali, regionali, etc.);

Gli interventi di cui al punto **A.2 - Interventi a bando** - sono diretti a selezionare beneficiari diversi dal GAL; essi rispecchiano particolari esigenze locali espresse dal territorio, relativi anche a tipologie di intervento non previste nel PSR.

Per la selezione degli interventi riconducibili al PSR, il Piano d'azione fissa singolarmente le risorse finanziarie e mutua le procedure descritte e regolate nelle Linee Guida approvate con Determinazione direttoriale DPD 141/16 del 15/4/2016, nonché i criteri di selezione adottati dall'AdG.

Per le tipologie di intervento non previste nel PSR, fermo restando che il PSL deve indicare le motivazioni di coerenza con l'analisi che ne giustificano la previsione, il Piano d'azione deve indicare, singolarmente, le risorse assegnate, le aliquote di sostegno, i beneficiari (pubblici e/o privati con sede operativa nel territorio) selezionabili sulla base di appositi bandi circoscritti all'area GAL, le modalità di pubblicizzazione di essi, i requisiti di ammissibilità, i criteri di selezione, procedure e soggetti preposti alla valutazione, fasi di essa, modalità di chiusura della selezione, di pubblicizzazione dei relativi esiti, di reclamo, fasi e modi delle domande di pagamento, modalità di effettuazione del controllo, modalità e criteri di monitoraggio, ed ogni altra indicazione utile ad assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

Allo scopo di garantire la dovuta tempestività e la necessaria omogeneità delle procedure, la Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.

A tal fine, gli schemi di bando sono trasmessi al Servizio competente almeno 30 giorni prima della pubblicazione. Il Servizio può prospettare esigenze di riformulazione del bando proposto, che vincolano il GAL ad adeguarlo conformemente.

Tutte le operazioni attivate dal GAL devono essere realizzate all'interno del territorio del GAL, o interessarlo in maniera diretta.

L'applicazione delle procedure deve garantire la massima conoscibilità e trasparenza degli atti in ciascuna fase del procedimento.

Affinché sia garantita la massima trasparenza ed accessibilità, gli avvisi pubblici vanno redatti secondo i seguenti principi:

- chiarezza e comprensibilità e, quindi, accessibilità dei testi.
- chiarezza delle regole di accesso e di disciplina del rapporto Regione/Beneficiario.
- chiarezza, correttezza e adeguata pubblicità delle regole concorsuali.

I Bandi sono pubblicati ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, contemporaneamente sul sito del GAL e sul sito **www.psrabruzzo.it**. L'accesso agli atti è l'accesso civico saranno consentiti nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto Legislativo 33/2013.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia ai Regolamenti e alla scheda di Misura



➤ Sottomisura 19.3 “Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del GAL”

La presente sottomisura sostiene:

- i progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato Membro (cooperazione interterritoriale), progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri, progetti di cooperazione con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);
- il supporto tecnico preparatorio ai progetti di cooperazione, a condizione che i GAL (o altri attori locali) siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

I progetti debbono essere coerenti con gli ambiti tematici selezionati dai GAL nei rispettivi PSL ed in linea con le azioni attivate; a tal fine nei PSL dovranno essere indicati, per ciascuna azione di cooperazione, almeno i seguenti elementi essenziali:

- contenuti
- nesso tra azione di cooperazione e analisi
- partners
- categorie di operatori del territorio GAL che si intende coinvolgere
- risultati attesi
- cronoprogramma indicativo
- costo indicativo della preparazione
- costo totale indicativo, distinto tra sostegno preparatorio e costo diretto dell'operazione

Dopo l'ammissione a finanziamento della strategia, i progetti debbono essere dettagliati e sottoposti a valutazione del Servizio competente, al fine di accertarne coerenza con la Strategia e congruità della spesa sulla base degli specifici criteri di selezione.

A tal fine saranno impartiti dall'AdG successivi specifici indirizzi.

L'aiuto è concesso nella misura massima del 100% della spesa ammissibile

Per il sostegno preparatorio ai progetti di cooperazione, l'ammissibilità delle spese decorre dalla presentazione della domanda di aiuto, ed è subordinata alla positiva valutazione del progetto. Sono in ogni caso dichiarati inammissibili i progetti di cooperazione le cui spese preparatorie eccedano il 10% del costo totale della specifica operazione.

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato, si rinvia ai Regolamenti ed alla Scheda di Misura.

➤ Sottomisura 19.4 Spese di gestione e animazione dei GAL

La sottomisura mira a supportare il funzionamento e la gestione amministrativa dei GAL nell'implementazione dei PSL e le attività di animazione della strategia. Per tali finalità il Piano finanziario del PSL non può prevedere, a pena di inammissibilità, una dotazione superiore al 22 % del valore complessivo della SSL.

Nell'ambito del tipo di operazione sono pertanto ammessi, in particolare:

costi per il personale (purchè selezionato con procedure aperte e trasparenti, nel rispetto della vigente normativa sull'instaurazione dei rapporti di lavoro e di quella a supporto delle pari opportunità), costi operativi, costi di formazione, costi per sviluppare attività di monitoraggio e valutazione della strategia, costi di pubblicizzazione dei bandi, costi di animazione (in particolare attività di informazione e promozione della strategia locale verso gli attori del territorio), costi di help desk ed altre attività volte ad aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.



L'aiuto concesso è pari al 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute nel corso dell'attuazione della SSL dopo l'approvazione di essa da parte del Servizio; le spese imputabili ad attività di animazione non possono essere inferiori al 30% del budget come sopra determinato.

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato, si rinvia ai Regolamenti ed alla Scheda di Misura.

6.3 – Stipula della convenzione

I rapporti tra la Regione e ciascun GAL sono regolati da un'apposita Convenzione, conforme al modello che sarà approvato dall'AdG e pubblicato entro i termini di scadenza dell'Avviso. La sottoscrizione della convenzione consegue all'approvazione del Piano di Sviluppo Locale definitivo.

Art. 7 – SPESE AMMISSIBILI ED INTENSITA' DEL SOSTEGNO

7.1 – Ammissibilità

Sono considerate ammissibili tutte le spese coerenti con le linee guida sulla ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2014/2020 trasmesse alla C.E. dal MiPAF e con quanto riportato nel PSR 2014/2020 Abruzzo-

7.2 – Periodo di elegibilità delle spese e tasso di contribuzione

Fatte salve le specifiche disposizioni relative alle misure 19.1 e 19.3, il periodo di elegibilità delle spese è compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e la presentazione della relativa domanda di pagamento.

Il tasso di contribuzione per le azioni ad attuazione diretta GAL può raggiungere il 100% della spesa ammessa; per quanto riguarda gli interventi a bando GAL, invece, il tasso di contribuzione pubblico sarà definito nei singoli bandi, in coerenza con le misure di riferimento del PSR

Art. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le modalità di erogazione dei contributi saranno dettagliate nelle procedure attuative delle singole Sottomisure e azioni del PSL, che prevederanno l'utilizzo del portale SIAN sia per la presentazione delle domande di sostegno che per le relative domande di pagamento., a valere sulle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

9.1 – Tipologia di aiuto

L'erogazione dei contributi deve avvenire nel rispetto del PSR, delle disposizioni del TFUE e degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

9.2 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

9.3 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

Tutti gli atti saranno conservati dal predetto Servizio (Via Catullo, 17 - Pescara - Tel.: 085/7672900), presso il quale sarà possibile presentare, ai sensi della normativa vigente, eventuali istanze d'accesso relative all'istruttoria ed agli esiti del procedimento.



di selezione.

9.4 Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – DPD

Servizio Politiche dell'inclusione lo Sviluppo e le Attrattività delle Aree Rurali

Via Catullo, 17

65127 PESCARA

Tel. 085 7671 (centralino)

Durante il periodo di pubblicazione del presente bando ed entro il termine massimo di 10 giorni antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti esclusivamente di natura procedurale e documentale al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l' Attrattività delle Aree Rurali al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it

Il Servizio, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, forniscono risposta, entro 7 giorni lavorativi, pubblicando la medesima esclusivamente sull'apposita sezione FAQ del sito istituzionale del Dipartimento sopracitato e del PSR 2014/2020, ai seguenti:

- <http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/index.asp?modello=allAvvisi&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&tom=n:-1:2016-6-30:n&msv=news1;>
- [http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/index.php.](http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/index.php)

ALLEGATI

Parte integrante del presente bando sono i seguenti Allegati:

Allegato A – Modello di domanda;

Allegato B – Modello di Strategia di Sviluppo Locale (PSL);

Allegato C – Check-list per la valutazione della ricevibilità delle domande;

Allegato D – Check-list per la valutazione della ammissibilità delle domande;

Allegato E – Criteri di selezione;

Allegato F – Modello di Conferimento di mandato.

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore e al PSR, il cui testo è reperibile sul sito della Regione Abruzzo/Agricoltura.

